

Falso in bilancio, pugno duro

DARIO FERRARA

Corte di cassazione: decreto di ammissione equiparato alla sentenza di fallimento Bancarotta fraudolenta pure in concordato preventivo Per gli amministratori della società scatta la bancarotta fraudolenta impropria mediante falso in bilancio anche se all'impresa viene omologato il concordato preventivo: ai fini del reato fallimentare, infatti, il decreto di ammissione alla procedura concorsuale minore è equiparata alla sentenza che dichiara l'insolvenza della debitrice. E non c'è dubbio che le comunicazioni sociali mendaci incidono sulla crisi d'impresa, almeno indirettamente: nascondono le perdite e consentono che l'attività d'impresa prosegua accumulando altre passività senza procedere a ricapitalizzazione o liquidazione. È quanto emerge dalla sentenza 50489/18, pubblicata il 7 novembre dalla quinta

sezione penale della Cassazione. Boccia la censura proposta dall'amministratore di fatto della compagine. È vero: dopo la riforma delle procedure concorsuali risulta venuto meno l'automatismo fra concordato preventivo e fallimento. E dunque per accedere al primo come il presupposto basta la crisi d'impresa e non serve lo stato d'insolvenza: la prima può comprendere il secondo, ma non c'è una coincidenza esclusiva fra di essi (articolo 160, comma terzo, Lf). La circostanza, però, non incide sull'assimilazione del decreto di ammissione alla procedura minore con la sentenza che dichiara l'insolvenza: le due pronunce hanno la stessa funzione ed efficacia nelle fattispecie di bancarotta fraudolenta. Lo stesso è stato affermato dalla Cassazione per l'amministrazione controllata prima dell'abrogazione avvenuta con la riforma del 2005. È vero: come sostiene la difesa la violazione degli articoli 2621 e 2622 Cc risultano rilevanti ai fini del reato fallimentare soltanto se sono la causa della crisi per la società. Ma non c'è dubbio che nella specie il nesso eziologico sussista: i falsi in bilancio rilevati per cinque annualità consecutive hanno l'obiettivo di far apparire che l'impresa è in salute, con i terzi che fanno affidamento sulla solidità dell'azienda erogandole prestiti e continuando a farci affari. Risultato:



aumentano l' esposizione debitoria e le perdite. La parola passa al giudice del rinvio per la rideterminazione della pena dopo la prescrizione di uno dei reati contestati. © Riproduzione riservata.